

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO. P.IVA 05841770828

REP. N. 388 del 25/11/2021

Presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta specializzazione Civico, Di Cristina, e Benfratelli, di seguito denominata Arnas o Azienda Ospedaliera, su richiesta del Direttore della UOC Provv. UOC, io ufficiale rogante Avv. Santo Pandolfo, nominato ufficiale Rogante dell'Arnas con deliberazione n. 538 del 28.03.13, procedo alla stipula del presente contratto, derivante dalla procedura aperta telematica per la fornitura quinquennale di 53 maceratori con assistenza tecnica full risk e per l'acquisizione di materiale di consumo monouso e non per rifiuti biologici.

PREMESSO

- che con deliberazione n.1169 del 24.09.2021, il Direttore Generale ha aggiudicato alla ditta Promos spa, con sede in Civitella del Tronto (Teramo), frazione Villa Lempa, c.a.p. 64010 - P.I. 00794290676, l'appalto avente ad oggetto la fornitura quinquennale di 53 maceratori con assistenza tecnica full risk e per l'acquisizione di materiale di consumo monouso e non per rifiuti biologici, per un importo complessivo di € 619.980,00 oltre iva;
- che volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto, ai sensi dell'art.32 del D.lgs.50/16 e s.i.m.

TRA

l'Azienda Ospedaliera in persona del Direttore della UOC Provveditorato, Ing. Mario Bisignano, giusta delega conferita con atto n.172 de 2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

la ditta Promos spa, denominata di seguito anche impresa o aggiudicataria, nella persona del Sig. Paolo Mattei nato a Matelica (MC) il 02.04.1962 identificato a mezzo di Carta D'identità n. AY7219034 rilasciata dal Comune di Matelica in data 18.06.2018 il quale interviene nel presente contratto nella qualità amministratore delegato, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

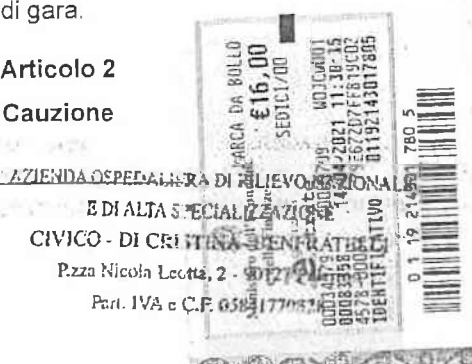
Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda Ospedaliera acquisisce dalla aggiudicataria la fornitura quinquennale di 53 maceratori con assistenza tecnica full risk e per l'acquisizione di materiale di consumo monouso e non per rifiuti biologici, per un importo complessivo di € 619.980,00 oltre iva, alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, e individuate nell'offerta proposta in sede di gara.

Articolo 2

Cauzione



[Firma]

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'impresa ha versato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., inviando polizza n.00142/112060304 rilasciata da Groupama in data 21.10.2021 per l'importo di € 40.725,00. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, comunque, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 3

Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivo

L'ARNAS pagherà il valore della fornitura effettuata in conformità all'offerta proposta e con le eventuali modalità e termini disciplinati dal richiamato C. S. A., corrispondendo alla ditta i canoni di noleggio e il prezzo del materiale di consumo, nei limiti del valore complessivo dell'appalto di € 619.980,00 oltre iva.

Articolo 5

Responsabilità

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto ha durata quinquennale.

Per quanto riguarda le modalità, la durata, l'esecuzione della fornitura, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A..

Articolo 7

Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i



danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.i.m. sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo successivamente alla "Data di Accettazione" della fornitura.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il dettaglio dei canoni di noleggio e dei prodotti forniti, e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Articolo 9

Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei prodotti oggetto contrattuale, il fornitore è tenuto a corrispondere all'Arnas la penale così come quantificata nel C.S.A.

Articolo 10

Risoluzione

Nei casi di cui art. 108 del D.Lgs.50/2016 e in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l' Arnas ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 11

Recesso

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m., si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso da comunicarsi all'impresa nei termini e con le modalità di legge.

Articolo 12

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto, ad eccezione dei casi di cui all'art.106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e smi, relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto al fornitore aggiudicatario.

Articolo 13

Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia (regolamento UE 2016/679), per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14



Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nel presente contratto in forma pubblica amministrativa è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Articolo 15

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 16

Flussi Finanziari

La ditta, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che il pagamento della fattura, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario e/o postale e dovrà essere registrato sul conto corrente dedicato fornito.

Articolo 17

Codice di comportamento

La ditta si impegna a rispettare le disposizioni previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza dell'ARNAS Civico adottato con deliberazione n. 194 del 29.01.2018 e aggiornato con deliberazione n. 115 del 24.01.2019.

La ditta, si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di Comportamento dell'ARNAS Civico approvato con delibera n. 98 del 30.01.2015.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'ARNAS Civico, si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto occupa cinque facciate e n. 17 (diciassette) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Per la Promos spa, Sig. Paolo Mattei

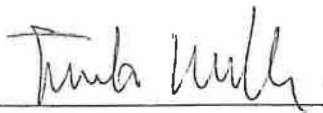


Il Legale Rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di in persona del Direttore della UOC Ing.

Mario Bisignano, giusta delega del Direttore Generale/Amministrativo conferita con atto n. 172/2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa



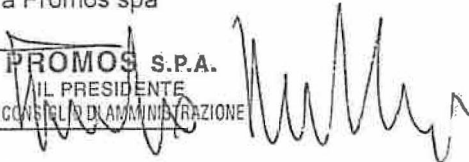
Per la Promos spa, Sig. Paolo Mattei



Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 15 che così recita: "Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo".

Per la Promos spa

PROMOS S.P.A.
IL PRESIDENTE
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Legale Rappresentante

L'Ufficiale Rogante

